

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del,¹
decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 43 n. 1 – 1^{bis}

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1. *Abrogato*

1^{bis}. *Abrogato*

Art. 169

4. Anticipazione
e responsabilità
per le spese

¹ Il giudice può pretendere dalla parte che presenta la domanda di fallimento un'anticipazione delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232).

² Se il debitore è una persona giuridica, i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione che per ultimi sono stati nominati dalla società e iscritti nel registro di commercio rispondono solidalmente delle spese della procedura sommaria non coperte dalla massa nei confronti dell'ufficio fallimenti o della parte che ha anticipato le spese, se non dimostrano di non avere colpa, in particolare di non aver violato intenzionalmente o per negligenza i loro obblighi secondo gli articoli 725 e 725a CO³.

Art. 230 cpv. 2

² L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro 20 giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.

¹ FF 2015 ...

² RS 281.1

³ RS 220

II

¹ La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.